

CAMERA DEI DEPUTATI N. 920

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI BORTONE, PARIGI, BERSELLI, TRANTINO, ANEDDA

Istituzione del servizio fiscale gratuito
e del difensore fiscale

Presentata il 2 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — I provvedimenti in materia finanziaria, che hanno provocato tante contestazioni da parte degli utenti (artigiani, commercianti, professionisti), hanno evidenziato alcune disfunzioni nel sistema tributario, soprattutto a danno, ancora una volta, dei contribuenti economicamente più deboli, verso i quali, in primo luogo, è indirizzata questa proposta di intervento legislativo.

In particolare, nei riguardi del cittadino contribuente che dalla normativa in atto è costretto a servirsi della contabilità ordinaria, occorre intervenire per garantire la consulenza ed assistenza gratuita, o comunque, senza oneri per il contribuente: *a)* in materia di controversia fiscale; *b)* in materia di assistenza ordinaria.

La seconda, alla luce dei fatti, risulta prevalente sul piano dell'interesse, dal momento che a causa di oneri diversi (accertamento induttivo, necessità di rivolgersi ad un consulente fiscale) le statistiche più recenti ci danno notizia della chiusura di centinaia e centinaia di piccoli esercizi commerciali e botteghe artigianali: il che non contribuisce certo ad alleggerire il problema occupazionale e quindi a risollevarne l'economia del paese.

L'assistenza dunque va fornita al contribuente, e gratuitamente, in quanto servizio che il cittadino meno abbiente può, anzi deve esigere dallo Stato, proprio nella sua qualità di contribuente, che non può essere doppiamente penalizzato (attraverso una imposizione fiscale iniqua e attraverso l'obbligo, di fatto, di servirsi di

un professionista) ma deve essere tutelato nell'esercizio dei suoi diritti come dei suoi doveri.

Né la Francia, né la Gran Bretagna, né la Repubblica federale tedesca, si dirà, volendo fare riferimento a paesi della Comunità economica europea, hanno la figura dell'*ombudsman* o difensore civico a difesa dei contribuenti. Se ciò è obiettivamente esatto va detto anche, però, che le legislazioni e le prassi nei tre citati paesi europei sono differenti da quelle italiane e possono configurarsi in due distinte impostazioni:

1) in Francia e Gran Bretagna la prima fase del contenzioso tributario è caratterizzata da uno scarso contenuto giurisdizionale ed evidenzia una tendenza al componimento delle diverse posizioni delle due parti (contribuente e amministrazione finanziaria) a meno che non si tratti di previsione di fattispecie penali generalmente connesse a casi di frode in materia fiscale. Tale impostazione è caratterizzata dall'assenza dell'obbligo di avvalersi di difensori e per di più dinanzi ad organi dei quali fanno parte anche rappresentanti dei contribuenti in quanto tali: in questa situazione forme di patrocinio gratuito appaiono ingiustificate;

2) nella Repubblica federale tedesca, il procedimento che si instaura a seguito di un accertamento non accettato dal contribuente assume fin dall'inizio connotati chiaramente giurisdizionali, ancorché si tratti di organi distinti dalla magistratura ordinaria e composti da giudici non di carriera. In questo caso, se il contribuente non è in grado di sostenere le spese del procedimento, ottiene, a richiesta, un contributo per le spese processuali che, nella realtà, è tale da coprire l'intero costo della prestazione professionale, configurandosi, con ciò, una forma di gratuito patrocinio, necessario al fine di pervenire alla parità sostanziale fra le parti.

Per quel che riguarda l'Italia, il mutamento avvenuto con la riforma tributaria del 1973 (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636), che ha

dato connotati inequivocabilmente giurisdizionali alle commissioni tributarie ed al procedimento relativo, solleva il problema della difesa dei contribuenti economicamente più deboli. È vero che, avverso le decisioni delle commissioni tributarie è possibile il ricorso ad organi della magistratura ordinaria (Corte di appello e Corte di cassazione), per le quali deve ritenersi applicabile in astratto l'istituto del gratuito patrocinio ma, a parte il fatto che non risultano casi concreti in materia, deve essere tenuto presente che in caso di soccombenza dinanzi le commissioni è prevista l'iscrizione a ruolo delle imposte contestate, o di gran parte di queste (articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), dalle quali possono derivare danni gravi ed al limite irreparabili, per il contribuente.

Né avrebbe rilevanza l'osservazione che a comporre le commissioni tributarie sono chiamati talora anche elementi provenienti dal mondo economico (professionisti e talora anche imprenditori). Infatti tali elementi sono generalmente nominati da comuni, cioè da enti interessati alla percezione dei tributi.

Da quanto fin qui esposto deriva che occorre, da oggi, una disciplina legislativa nel nostro paese: a) per la tutela processuale dei contribuenti non abbienti; b) per l'assistenza gratuita del contribuente.

Mentre il primo intervento, infatti, è rivolto ai contribuenti non abbienti, il secondo deve essere garantito a tutti i contribuenti in quanto tali, o, meglio, proprio perché tali.

È quanto contenuto nell'articolo 1 della proposta di legge che sottoponiamo all'attenzione degli onorevoli colleghi.

Nell'articolo 2 si intende individuare nell'intendenza di finanza l'istituzione presso cui debba essere posto in essere un elenco di professionisti che dichiarino la loro disponibilità ad assumere l'incarico di « difensore fiscale ». A detto elenco si attingerà a rotazione (articolo 3) su indicazione dell'intendenza di finanza stessa, la quale annualmente stabilirà il numero dei professionisti da utilizzare. Con questi

ultimi il Ministero delle finanze instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato.

In tal modo, peraltro, ci sembra che si tuteli, oltre che il cittadino contribuente, anche il professionista, ed in special modo i giovani professionisti, creando possibilità occupazionali oltre che il conseguimento di una professionalità.

Nel raccomandare la presente proposta di legge all'attenzione degli onorevoli colleghi vogliamo appena ricordare che se è giusto chiedere al cittadino il pagamento

delle tasse, ancora più lo è il garantire al cittadino il pagamento di quanto giusto! Non si chiede di più, e con questo intendimento occorre porre tutti i cittadini, abbienti e meno abbienti, sullo stesso piano per l'esercizio di un diritto-dovere. È il meno che si possa fare nel momento in cui si procede con inasprimenti fiscali che generano incertezze, disorientamento e scontento, per tamponare in qualche modo la voragine del debito pubblico cui ha contribuito non poco, a nostro avviso, il malcostume della « tangentocrazia ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito per i cittadini contribuenti il servizio fiscale gratuito. Per i contribuenti meno abbienti, in caso di contenzioso, è istituito il « difensore fiscale ».

ART. 2.

1. Presso le intendenze di finanza, e su indicazione dell'ordine dei dottori commercialisti di ogni provincia, è istituito un elenco dei professionisti che si dichiarino disponibili all'assistenza ed alla tutela del contribuente. Esso è soggetto ad aggiornamento semestrale.

ART. 3.

1. Annualmente, su indicazione a cura dell'intendenza di finanza è stabilito, a rotazione, il numero dei professionisti che devono svolgere le mansioni di cui all'articolo 1. Gli oneri retributivi sono a totale carico del Ministero delle finanze ed il contratto stipulato dà luogo ad un rapporto di lavoro a tempo determinato.